

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE (VERONA)

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria ed esproprio prot. 4846 Del 13 aprile 2023 ex artt. 22/Bis e 23 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327

Lavori di "Riqualificazione dell' intersezione stradale tra via Cappuccini (S.P.58 - via Alpone (S.P. 17) - via Madonnina (S.P.17) e viale Europa nel comune di Monteforte d' Alpone- C.U.P. H71B20000130003.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

omissis

DECRETA

Art. 1 L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili di loro proprietà, occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati, è determinata d'urgenza e senza particolari indagini e formalità, così come indicato nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e secondo le modalità riportate nel prospetto stesso.

Art. 2 E' pronunciata a favore del Comune di Monteforte d'Alpone con sede a Monteforte d'Alpone (VR) in Piazza Silvio Venturi, 24, C.F. 00278010236, Autorità Espropriante con Beneficiario dell'espropriazione l'Amministrazione Provinciale di Verona con sede in via delle Franceschine, 10 a Verona C.F. 00654810233, per in premessa indicato, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti ed identificati catastalmente:

A) Comune di Monteforte d'Alpone

C.T.: Sez. Unica Foglio 24 part. n° 1281 di ha 00.01.39 censita al

C.F.: Sez. Unica Foglio 24 part. N. 1281 area urbana di mq 139.

Intestatari:

- BERTOLAZZI EMILIO

Nato a San Bonifacio il 08/09/1939

Residente a Monteforte d'Alpone (VR) in via Madonnina, 7

C.F. BRTMLE39P08H783Y

PROPRIETA' 1/3

- MARCHETTO MADDALENA

Nata a Gambellara il 04/04/1942

Residente a Monteforte d'Alpone (VR) in via Madonnina, 7

C.F. MRCMDL42D44D897T

PROPRIETA' 1/3

- BERTOLAZZI STEFANO

Nato a San Bonifacio il 28/06/1967

Residente a Monteforte d'Alpone (VR) in via Madonnina, 7

C.F. BRTSFN67H28H783S

PROPRIETA' 1/3

Art. 3 Il presente decreto dispone il passaggio della summenzionata proprietà a favore dell'Amministrazione Provinciale di Verona con sede in via delle Franceschine, 10 a Verona C.F. 00654810233, alla condizione sospensiva che lo stesso sia eseguito con il verbale di immissione in possesso entro il termine perentorio di 2 anni. Della data di tale immissione in possesso verrà fatta menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro all'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare.

Art. 4 Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e successiva trascrizione presso la competente Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare, oltre alla voltura catastale.

Art. 5 Questa Autorità Espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto ai proprietari e agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del Decreto di Esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal Decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del D.P.R. 327/2001.

Art. 6 I proprietari che intendano accettare l'indennità di esproprio loro spettante, a norma dell'art 22/bis comma 1 del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione scritta a questa Autorità Espropriante entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni da parte di questa Autorità; a tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché allegare copia dell'atto di proprietà dei beni oggetti di esproprio; in mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto dell'indennità, ma essa verrà depositata in favore della ditta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti).

Art. 7 I proprietari che non condividono l'indennità come determinata nel prospetto allegato, possono proporre nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso istanza di determinazione definitiva dell'indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, nominando se del caso proprio tecnico di fiducia, qualora intendano avvalersi del suddetto collegio; in caso di silenzio si procederà d'ufficio a richiedere una nuova determinazione dell'indennità all'apposita Commissione Provinciale in cui i beni immobili ricadono.

Art. 8 Che, ai fini fiscali, l'indennità di esproprio:

- è assoggettata a ritenuta d'imposta pari al 20%, di cui al combinato disposto dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001 ed art. 11 della Legge 413/91 per quanto concerne le somme relative a terreni collocati all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale del 02.04.1968, definite dagli strumenti urbanistici;
- non è soggetta a ritenuta d'imposta quando la somma riguarda un terreno non edificabile ricadente al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio in zona omogenea di tipo E ed F;

Art. 9 Che l'autorità espropriante provvederà, senza indugio, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n. 302, a tutte le formalità necessarie presso il competente Ufficio del Registro di Verona, nonché alla trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate di Verona - Servizio pubblicità immobiliare e alla voltura catastale. A tal fine si precisa che il presente atto è soggetto, giusta art. 10 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e art. 1 comma 609 della legge di stabilità 2014, all'imposta di registro del 9 per cento, all'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello stesso decreto n. 23/2011;

Art. 10 Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ex art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 11 Di dare atto che il presente decreto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72 punto 22 - Tabella B, trattandosi di atto di procedura espropriativa, nonché ai sensi del D. Lgs n. 23 del 14/03/2011 art. 10 comma 3°.

Art. 12 In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4°, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile di Settore Arch. Celestino Leorato